



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

ORDINANZA N. 19/2015

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- VISTI il Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Legislativo n°171/2005 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. n°146/2008 in data 29.07.2008;
- VISTO il D.P.R. 133/2010 recante norme sulla "disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTI gli artt. 104 e 105 del D. Lgs 31.03.1998, n. 112 e succ. modifiche;
- VISTO il Dispaccio prot. n°02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alle linee d'indirizzo per la disciplina delle attività balneari;
- VISTO il Regolamento della Regione Marche n°2 del 13.05.2004 e s.m.i, nonché l'art. 14 comma 7 delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche;
- VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 29/2012 in data 25.05.2012;
- VISTA l'Ordinanza di rettifica n° 29/2014 in data 31.05.2014;
- VISTA l'Ordinanza n° 27/2014 in data 31.05.2014, inerente i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa;
- VISTO il Regolamento di disciplina del Diporto Nautico del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto approvato con Ordinanza n° 18/2015 in data 08.04.2015;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, che comprende il territorio

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



costiero dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano;
SENTITI i Comuni costieri ed i rappresentanti degli stabilimenti balneari, come da riunione in data 24 marzo 2015,

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche, i concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e i Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nel successivo articolo 4.

E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, redatti in più lingue, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.

1.2 I titolari di strutture balneari e di aree destinate a servizi per la balneazione hanno l'obbligo di segnalare i periodi e gli orari in cui non è garantito il servizio di salvataggio con le seguenti modalità:

- a) issare la bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- b) posizionare cartelli monitori all'accesso ed almeno in due punti dell'area in concessione ben visibili agli utenti (redatti in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

1.3 Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente ordinanza e dalle norme regionali citate, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all'Autorità Marittima entro il 31 maggio, hanno l'obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibile agli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

I citati cartelli dovranno essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di garantirne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione.

1.4 E' fatto obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche ai titolari di concessioni e/o utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" delle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.2.

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



Qualora la concessione non venga svolta ad "uso esclusivo" delle colonie marine, si applicheranno le disposizioni generali sul servizio di salvataggio di cui al precedente punto 1.1.

- 1.5 I titolari ovvero i responsabili delle condotte di prelievo/scarico di acque sono tenuti a:
- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue (tra cui l'inglese), segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, quella della presa di aspirazione d'acqua, non mancando di evidenziare la pericolosità del sito e provvedendo altresì ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora la stessa ne sia sprovvista;
 - segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione.

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche:

2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato dai concessionari di aree demaniali marittime e dai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione con il posizionamento, **entro e non oltre il 1 giugno**, di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari hanno altresì l'obbligo di verificare costantemente che i gavitelli mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di unità da diporto, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

2.2 I bagnanti che effettuino attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare dovranno segnalarsi mediante un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; il galleggiante di segnalazione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico a bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.

2.3 I concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite "sicure" (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



(redatti in più lingue) fissati su pali e riportanti l'indicazione "LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)" ovvero mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicante la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO".

2.4 E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere di informare l'utenza, nel modo ritenuto più opportuno, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi.

Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno altresì essere segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti (redatti in più lingue).

2.5 Nella zona di mare di cui al punto 2.1, la navigazione ed il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto con l'Ordinanza n° 27/2014 in data 31.05.2014 e con il Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto.

2.6 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 in premessa citato. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

- a) all'interno dei porti;
- b) nel raggio di metri 300 dalle imboccature dei porti;
- c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso per un raggio di sicurezza specificatamente disciplinato con apposita ordinanza;
- d) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati. Il divieto di balneazione all'interno dei corridoi deve essere evidenziato mediante apposito cartello posizionato sulla battigia all'inizio del corridoio e recante la dicitura (redatta in più lingue): "**CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' - DIVIETO DI BALNEAZIONE**";
- e) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie e comunali; in tal caso i Comuni interessati dovranno avere cura di apporre i relativi cartelli indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



ART. 4 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 4.1** Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- 4.2** Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti dalla Regione Marche con il regolamento regionale e sue successive modifiche e integrazioni in premessa citato, ovvero negli orari stabiliti in deroga dai Comuni previa intesa obbligatoria con l'Autorità Marittima, i concessionari di aree demaniali marittime, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - ed i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvataggio con l'obbligo di:
- almeno un assistente bagnanti ogni **140 (centoquaranta)** metri di fronte mare lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di validità a tal fine rilasciato da organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni e che dovrà essere esibito al momento della richiesta dell'Autorità procedente;
 - prevedere, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte della concessione, l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.3** Contestualmente all'attivazione del servizio di salvataggio, i titolari delle concessioni assentite per attività balneari dovranno, in aggiunta all'assistente bagnanti, assicurare la presenza di 1 (uno) assistente di terra munito di attestati di abilitazione al BLS o, in alternativa, al primo soccorso aziendale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in corso di validità, rilasciato da Enti riconosciuti, che dovrà essere esibito al momento della richiesta dell'Autorità procedente.
- 4.4** L'assistente bagnanti deve:
- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO";
 - rendersi sempre facilmente individuabile dagli utenti o dal personale preposto al controllo;
 - tenere sempre con se il fischietto ed il rescue-can;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare l'area a lui assegnata, garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate dalle ordinanze vigenti e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, all'Autorità Marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l'attività;
 - verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza, presso la propria postazione, compreso il pattino, di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, segnalando prontamente al concessionario, le eventuali carenze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino; in caso di persistente inadempienza di quest'ultimo, la carenza delle dotazioni va segnalata alla Capitaneria di Porto.

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



4.5 L'assistente bagnanti non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve svolgere il proprio servizio, nel rispetto degli orari previsti, stazionando presso la postazione e/o vigilando sulla battigia o sulla unità destinata al servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante; tale obbligo persiste anche in caso di bandiera rossa issata.

La bandiera rossa non può, comunque, essere issata in condizioni meteo-marine favorevoli.

4.6 L'assistente bagnanti deve altresì immediatamente adoperarsi, informando il concessionario, il responsabile della struttura o il referente del Comune o il responsabile della ditta per cui effettua il servizio, affinché l'utenza sia prontamente informata in caso di possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale").

In tale circostanza l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "attenzione! Moto ondoso in aumento". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il titolare della struttura balneare, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Autorità Marittima competente, tramite il numero 0735/586711 (Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto) per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il **NUMERO BLU 1530** (gratuito).

4.7 Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano organizzare il servizio di salvamento in forma associata in modo da assicurare tale servizio con continuità, con un assistente bagnanti e relativa postazione almeno ogni 140 (centoquaranta) metri di fronte mare.

A tale scopo, coloro che intendono aderire al servizio in forma associata dovranno far pervenire all'Ufficio Marittimo competente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita comunicazione (allegato 1), da cui risultino:

- a) gli stabilimenti aderenti (che dovranno essere necessariamente contigui tra loro);
- b) il fronte mare totale;
- c) il numero e l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio (almeno una ogni 140 metri lineari continui);
- d) i nominativi e gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti, ovvero della società fornitrice del servizio;
- e) idonea planimetria dalla quale sia identificato con certezza il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata.

4.8 Con cadenza settimanale, i concessionari o, eventualmente, le cooperative assegnatarie del servizio di salvamento, dovranno fornire all'Autorità Marittima, via fax o via mail, i nominativi dei bagnanti impiegati, nonché i nominativi dei bagnanti

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



itineranti di cui al successivo art. 4.11 ed i tratti di litorale di previsto impiego, fermo restando l'obbligo di comunicare giornalmente le eventuali variazioni intervenute.

4.9 E' fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

4.10 L'assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato.

Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/1981, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

4.11 Ad integrazione del servizio di salvataggio, nei soli mesi di luglio ed agosto, i titolari delle concessioni per attività balneari che aderiscono alla forma associata dovranno istituire, nella fascia oraria di apertura al pubblico, un servizio integrativo di salvataggio in forma itinerante composto da almeno 1 (uno) assistente bagnante ogni 1000 metri lineari (o frazione) del fronte mare coperto dal servizio in forma associata. Ciascun assistente bagnante, addetto al servizio integrativo itinerante, dovrà essere munito di regolare brevetto in corso di validità rilasciato da un Ente riconosciuto che dovrà essere esibito al momento della richiesta dell'Autorità procedente **e dovrà indossare, al fine di essere riconoscibile, una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO ITINERANTE"**.

4.12 La postazione di salvataggio deve essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare - comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due (2) metri.

Presso la postazione devono essere sempre disponibili:

- a) un binocolo con ingrandimento minimo non inferiore a 50 x 70;
- b) un megafono;
- c) un rullo con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
- d) un fischiotto;
- e) una coppia di pinne;
- f) una maschera con boccaglio;
- g) un rescue-can;
- h) una Pocket Mask individuale per ciascun assistente bagnante.

4.13 Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare, indipendentemente dalla presenza di una postazione di salvataggio nel caso il servizio venga espletato in forma associata, deve, inoltre, predisporre un'unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di:

- 1 (uno) salvagente anulari muniti ciascuno di una sagola galleggiante di almeno 25 metri;
- 1 (uno) mezzo marinaio o gaffa;

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



- 1 (uno) ancorotto.

Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego. Qualora il servizio di salvataggio venisse assicurato in forma associata, l'imbarcazione da posizionare in prossimità della postazione di salvataggio potrà coincidere con quella del concessionario retrostante.

4.14 E' data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto, una moto d'acqua (acquascooter) previa comunicazione da inviare alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto da parte del responsabile del servizio di salvamento. Tale comunicazione dovrà contenere:

- a) i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistente bagnante – del personale da impiegare;
- b) caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
- c) modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
- d) polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- e) dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di acquascooter.

4.15 L'utilizzo della moto d'acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e munito di patente nautica;
- presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
- impiego della moto d'acqua adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione.
- il mezzo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE" su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- il conduttore e l'operatore presente a bordo devono indossare un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa.

4.16 L'impiego di tale mezzo viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

Detto mezzo navale deve essere condotto con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4.17 Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere garantito da assistenti bagnanti dedicati in aggiunta a quelli previsti lungo le spiagge, secondo le modalità

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



previste dall'Accordo del 16 gennaio 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio e dall'art. 14 del D.M. 18/03/1996.

Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "BAGNINO DI SALVATAGGIO".

ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI

- 5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari in stato di efficienza e pronti all'uso corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento; ad integrazione dei predetti salvagenti obbligatori, possono essere posizionati salvagenti tipo "Flotter", a "ferro di cavallo" oppure maniglie tipo "Body Guard".
- 5.2 Nell'eventualità di condizioni meteo-marine avverse ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, **su un pennone che dovrà essere installato in prossimità del limite della concessione – lato est -, o comunque in posizione tale da risultare ben visibile a tutta l'utenza**, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche con altoparlante.
- 5.3 In presenza di forte vento, allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, è fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di tenere chiusi gli ombrelloni e di innalzare la bandiera gialla.
- 5.4 I concessionari di stabilimenti balneari, inoltre, dovranno:
- a) predisporre una postazione di salvataggio avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 4.12;
 - b) assicurarsi che le dotazioni presso la predetta postazione di salvataggio (inclusa quella condivisa in caso di adesione al servizio in forma associata), siano prontamente integrate in caso di mancanza o malfunzionamenti;
 - c) segnalare prontamente all'Autorità Marittima ogni evento significativo che abbia coinvolto la sicurezza e la salute dei bagnanti, nonché la presenza, nelle acque prospicienti lo stabilimento, di oggetti fluttuanti o pericoli che possano arrecare danno alle persone o alla sicurezza della navigazione;
 - d) esporre in modo visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici;
 - e) dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, corredate da riduttori di pressione fornite di mascherina per uso immediato; delle tre bombole, due debbono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronta all'uso;
 - o, in alternativa, tre bombole di ossigeno del tipo monouso senza regolatore di pressione munite di mascherine pronte all'uso;

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



- un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dall’art. 1 del D.M. 15/07/2003 n° 388.

5.5 Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato in locale idoneo, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma 5.4 del presente articolo.

ART. 6 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE

6.1 Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1 giugno al 30 settembre compresi, è vietato, agli apparecchi di cui all’articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri), nonché il decollo e l’atterraggio.

Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.

6.2 Sono fatti salvi tutti gli altri divieti e prescrizioni sull’uso delle spiagge fissati dalle amministrazioni competenti con le rispettive Ordinanze Balneari.

ART. 7 – DISCIPLINA DELLA PESCA

7.1 Durante la stagione balneare, è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo comma 7.2, nelle zone di mare riservate alla balneazione (come individuate nel precedente articolo 2) nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.

7.2 La pesca subacquea, regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e s.m.i., E’ SEMPRE VIETATA, durante la stagione balneare, nella fascia di mare di mt 500 dalla battigia.

7.3 E’ vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti e gli specchi acquei riservati alla balneazione con armi subacquee cariche.

ART 8 – RINVIO DI NORME

8.1 Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza, continuano ad applicarsi le norme di cui all’ordinanza di “Disciplina del diporto nautico per finalità ricreative od usi turistici locali” della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. In particolare dovrà farsi riferimento alla suddetta ordinanza per quanto concerne:

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge



- a) norme di sicurezza, prescrizioni, divieti e limiti per la navigazione delle unità da diporto;
- b) corridoi di lancio: dimensioni, divieti e prescrizioni per la navigazione;
- c) locazione e noleggio unità da diporto;
- d) norme di sicurezza, prescrizioni, divieti e limiti per l'uso di tavole a vela, windsurf, natanti a vela con deriva mobile, surf, body board, kite-surf, acquascooter e moto d'acqua;
- e) disciplina, prescrizioni, divieti e limiti per l'esercizio dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio di banana-boat e similari;
- f) esercizio delle immersioni subacquee singole o in gruppo, con o senza scopo di lucro;
- g) disciplina della pesca subacquea.

La suddetta elencazione è fatta a scopo meramente ricognitivo e non è esaustiva; pertanto si rimanda alla lettura della citata ordinanza per le norme di dettaglio.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, **in luogo ben visibile agli utenti**, per tutta la durata della stagione balneare.
- 9.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente n° 29/2012 in data 25.05.2012 e l'Ordinanza di rettifica n° 29/2014 in data 31 maggio 2014, nonché tutte le altre Ordinanze non compatibili o in contrasto con la stessa.
- 9.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:
 - degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171;
 - del Decreto Legislativo n. 4/2012 in data 09/01/2012;
 - degli articoli 650 e 673 del codice Penale.
- 9.4 La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario e dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina Ordinanze del sito internet www.sanbenedettodeltronto.guardiacostiera.it.

San Benedetto del Tronto, 10 aprile 2015

II COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio LO PRESTI



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
IN FORMA ASSOCIATA

Alla Capitaneria di Porto di
San Benedetto del Tronto

I sottoscritti,

1. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____, legale rappresentante della società _____ con sede in _____, via _____, n. _____, titolare della concessione demaniale marittima n. _____ di _____, riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____
2. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____, legale rappresentante della società _____ con sede in _____, via _____, n. _____, titolare della concessione demaniale marittima n. _____ di _____, riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____
3. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____, legale rappresentante della società _____ con sede in _____, via _____, n. _____, titolare della concessione demaniale marittima n. _____ di _____, riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____
4. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____, legale rappresentante della società _____ con sede in _____, via _____, n. _____, titolare della concessione demaniale marittima n. _____ di _____, riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____
5. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ (provincia di _____), via _____ n. _____, legale rappresentante della società _____ con sede in _____, via _____, n. _____, titolare della concessione

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



demaniale marittima n. _____ di _____, riportante l'insegna _____, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari _____

dichiarano, ai sensi della vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto:

- di voler assicurare, per la stagione balneare _____, il/i succitato/i servizio/i in forma associata, per un fronte mare complessivo di metri lineari _____;
- che il numero di postazioni presenti (almeno una ogni 140 metri lineari continui), è in totale di _____;
- che le predette postazioni, numerate in modo progressivo da nord a sud, sono quelle di cui all'allegata planimetria con indicato, in apposita legenda, gli stabilimenti serviti;
- di impegnarsi ad assicurare nei mesi di luglio ed agosto un servizio integrativo in forma itinerante di assistenti bagnanti nel numero di 1 (UNO) ogni 1000 metri di fronte lineare o frazione, per un totale complessivo di n° _____, assistenti bagnanti aggiuntivi.

Firma (leggibile) dei concessionari

Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



